

Verbale di riunione

In Roma, il giorno 19 giugno 2013

tra


- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA


premesso che

- a) la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL), in relazione alle tensioni occupazionali riconducibili ai processi di riassetto organizzativo connessi alla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali - Scenario 2013/2015", ha avviato con lettera del 30 novembre 2012 la prevista procedura di confronto sindacale;
- b) a seguito di ampio ed articolato confronto, la BNL e le Organizzazioni sindacali aziendali sono giunte alla definizione della predetta procedura, sottoscrivendo in data 6 febbraio 2013 gli Accordi relativi alla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2013/2015";
- c) il menzionato processo di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale prevede, tra le altre cose, un numero di esuberanti pari a 450 risorse, tra pensionamenti ed esodi per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore;
- d) al fine di limitare gli impatti occupazionali ed in relazione all'obiettivo di contenimento dei costi, si è prevista, tra gli altri interventi, la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro di tutti coloro che matureranno nell'anno 2015 i requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al riconoscimento dei trattamenti pensionistici A.G.O., anche se con diritto al mantenimento in servizio, in coerenza con le previsioni contrattuali vigenti e con il D.M. 28 aprile 2000, n.158 (art. 8, 1° comma),





prorogato con D.M. n. 226 del 2006 e con le modifiche ed integrazioni introdotte con l'Accordo nazionale 8 luglio 2011, recepito con il D.M. 3 agosto 2012, n. 67329;

- e) oltre alla prioritaria risoluzione del rapporto di lavoro per personale di cui alla lettera che precede, per le altre risorse in esubero – fino a concorrenza del menzionato numero di 450 – allo scopo di favorire la gestione delle situazioni di eccedenza di cui sopra, riducendo il conseguente impatto sociale, è stato concordemente stabilito di ricorrere – per tutti i dipendenti, compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che matureranno nel periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2019 i requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al riconoscimento dei trattamenti pensionistici A.G.O. – alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà su base volontaria, sulla base dei criteri disciplinati con separato Verbale di Accordo Pensionamenti/Esodi sottoscritto anch'esso il 6 febbraio 2013;
- f) fermo quanto sopra, le Parti hanno convenuto che il numero definitivo delle posizioni che avrebbero potuto accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà sarebbe stato definito – stante il numero massimo di 450 uscite previste – per differenza rispetto al numero degli aventi diritto alla pensione nell'anno 2015, verificate dalle Parti nell'ambito di uno specifico incontro;
- g) come emerso nell'ambito degli incontri di verifica delle richieste di adesione al pensionamento volontario, effettuati dalle Parti firmatarie l'Accordo Quadro del 6 febbraio 2013, non si è raggiunto il condiviso obiettivo prefissato, che consentiva l'attuazione di tutti gli interventi individuati con il più volte menzionato Accordo Quadro del 6 febbraio 2013, finalizzati a limitare l'impatto della riduzione dei livelli occupazionali;
- h) si è dunque reso necessario dare attuazione a quanto previsto al punto 5. del più volte citato Accordo Quadro 6 febbraio 2013, dando avvio, con lettera del 30 maggio 2013, alla procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, e successive modifiche e/o integrazioni, allo scopo di ridurre il personale dell'Azienda, sull'intero territorio nazionale e nelle diverse filiere, nella misura di cui alla lett. c) del presente Verbale di Riunione;
- i) la procedura di legge si è conclusa con il Verbale di Accordo dell'11 giugno 2013 con il quale le Parti hanno convenuto che – ai fini del raggiungimento dei condivisi obiettivi di cui al più volte citato Accordo Quadro 6 febbraio 2013 – BNL, in relazione alle esigenze tecnico/produttive ed organizzative del complesso aziendale, risolverà unilateralmente il rapporto di lavoro esclusivamente nei confronti dei lavoratori che matureranno nell'anno 2015 i requisiti stabiliti



2




dalla legge per avere diritto al riconoscimento dei trattamenti pensionistici A.G.O., secondo la legislazione tempo per tempo vigente, e che non abbiano aderito al pensionamento volontario incentivato di cui alla lett. d) delle premesse

Tutto ciò premesso, le Parti si danno atto di quanto segue

1. i dipendenti che, complessivamente, cesseranno dal servizio nell'anno 2015 per la maturazione dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al riconoscimento dei trattamenti pensionistici A.G.O. sono n. 121;
2. conseguentemente, i lavoratori che – ferme le modalità di accesso e i criteri di priorità di cui alle menzionate intese del 6 febbraio 2013 – potranno accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà sono pari n. 329 risorse, per un numero complessivo, tra pensionamenti ed esodi, di 450 unità;
3. i lavoratori di cui al punto 2. che precede saranno individuati – giusta quanto convenuto con gli Accordi del 6 febbraio 2013 – tra quei dipendenti che matureranno nel periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2019 (in quest'ultimo caso, decorrenza pensione 1/1/2020) i requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al riconoscimento dei trattamenti pensionistici A.G.O.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A.



Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti in BNL S.p.A.

DIRCREDITO-FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGSA/IOZ

